MUPA-CAPRI|03/11/2026|CONVENZIONI ESTERO 2

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE

"Ampliamento delle conoscenze, formazione di nuove competenze, promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche riguardanti le tecniche costruttive di Villa Jovis - Capri"

tra

I **Musei e parchi archeologici di Capri**, C.F. 90113680632, nella persona del Direttore, *dott. Luca Di Franco*, nato a nato a Napoli il 22.10.1986, domiciliato per la carica presso lo stesso Museo, alla Via Certosa, 10 - 80073 Capri, PEC: mupa-capri@pec.cultura.gov.it (di seguito denominato «MUPAC»);

e

L'**École Française de Rome,** C.F. 96039740582, nella persona della Direttrice, *prof.ssa Brigitte Marin*, nata a Marseille, Francia, il 13/06/1961, domiciliata per la carica e per conto del Centre Jean Bérard (UAR 3133, CNRS - EFR), presso la stessa École, in via Francesco Crispi 86, 80121 Napoli, PEC: ecolefrancaisederome@poste-certificate.it (d'ora innanzi denominato «CJB»);

L'**UNIL - Université de Lausanne, Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité**, nella persona del Presidente, Facoltà di Lettere, *prof. Othmar Jaeggi*, nato a Basilea (Svizzera), il 21.02.1967 domiciliato per la carica presso lo stesso Istituto, a Bâtiment Anthropole CH-1015 Lausanne, TVA della Facoltà di Lettere: 116.254.050, mail: sylvian.fachard@unil.ch (di seguito denominato «IASA»);

e

il Dipartimento di Architettura, dipartimento di Eccellenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", C.F. 00876220633, nella persona della Direttrice, *prof. arch. Maria Rosaria Santangelo*, nata a Napoli il 23.09.1964, a tanto autorizzata con D.R. 5615 del 16/12/2024, domiciliata per la carica presso lo stesso Dipartimento, nel Complesso dello Spirito Santo via Forno Vecchio, 36 - 80134 Napoli, URL: https://www.diarc.it - PEC: dip.architettura@pec.unina.it (d'ora innanzi denominato «DiARC»);

da ora in poi, congiuntamente le «Parti» o, singolarmente, la «Parte»;

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e specificamente:
 a) l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 b) l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208*";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "A*deguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura*";
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*.

Premesso che

– Il MUBAC è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, "*svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco*

viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività … b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico … e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo … g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi … h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria … i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività … Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata … stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato … organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

– Il CJB, Unità di servizio e di ricerca (UAR 3133 CNRS - EFR), è responsabile della gestione di numerosi programmi di ricerca finanziati dal CNRS, dall'École française de Rome e dal Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères nell'ambito della Mission archéologique « Italie du Sud ». Fin dalla sua creazione, il CJB promuove e coordina attività di ricerca archeologica sul campo attraverso la realizzazione di scavi stratigrafici, prospezioni, studi topografici e geoarcheologici, nonché attraverso l'analisi, la documentazione e la pubblicazione di contesti e reperti archeologici. Tali attività sono svolte in collaborazione con le istituzioni italiane competenti per la tutela del patrimonio culturale e contribuiscono alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico. Il CJB partecipa

inoltre a iniziative di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca mediante collaborazioni con musei e parchi archeologici, la realizzazione di mostre e percorsi espositivi e la redazione di testi scientifici e divulgativi. In qualità di casa editrice, il CJB contribuisce infine alla diffusione delle conoscenze attraverso la pubblicazione di opere scientifiche in formato cartaceo e digitale.

– L'IASA fa parte della Facoltà di Lettere dell'Università di Losanna (UNIL). L'Instituto ha sette aree tematiche di insegnamento e ricerca: archeologia classica (mondo antico del Mediterraneo e arte antica); archeologia romana provinciale (province occidentali dell'Impero romano); storia antica (civiltà dell'antica Grecia e di Roma); lingua e letteratura greca; lingua e letteratura latina; linguistica delle lingue classiche (greco, latino, etrusco e altre lingue dell'Italia antica); tradizione classica (ricezione dell'antichità fino al XXI secolo). I periodi coperti degli insegnamenti vanno dal terzo millennio a.C. al quinto secolo d.C. (fino ai giorni nostri per la tradizione classica). L'Istituto forma studenti per l'insegnamento (greco, latino, storia), l'archeologia sul campo, le attività museali, la mediazione culturale e la ricerca. È il centro di eccellenza della Svizzera francese per l'insegnamento dell'archeologia delle province romane e per la formazione di specialisti in archeologia sul campo. Ha sedi di formazione in Svizzera (Avenches, St-Légier), Francia (Bibracte, Mandeure), Grecia (Eretria) e Turchia (Derecik). Ha inoltre una lunga tradizione di ricerca sul sito di Pompei e nello studio della pittura murale romana. L'IASA accoglie la base svizzera e il centro di responsabilità della Scuola Archeologica Svizzera in Grecia, che ha sede ad Atene e opera ad Eretria (Grecia). Inoltre l'IASA dispone di un'eccellente infrastruttura per l'insegnamento e la ricerca, che comprende in particolare una fototeca e impianti per il disegno, l'analisi dei reperti, la fotografia, l'archiviazione e l'elaborazione informatica; dispone, infine, di una ricca biblioteca integrata nella Biblioteca universitaria cantonale (BCU).

– Il DiARC si caratterizza quale Dipartimento di Eccellenza per la capacità di integrare discipline di carattere storico e teorico con insegnamenti a spiccato contenuto operativo, con particolare attenzione ai temi della conoscenza, del restauro architettonico e della valorizzazione del patrimonio costruito. È una struttura finalizzata allo sviluppo e allo svolgimento delle attività di didattica e ricerca nel campo dell'architettura, come previsto dal progetto istitutivo posto alla base del relativo decreto di istituzione. A tal fine, favorisce l'integrazione tra discipline e tecnologie, tradizionali e innovative, anche mediante accordi di collaborazione e programmi congiunti con Università, Enti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati. Il DiARC svolge attività di ricerca orientate all'eccellenza nei principali settori di competenza, contribuendo

all'avanzamento delle conoscenze e delle loro applicazioni nonché allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. Esso sostiene inoltre iniziative e progetti finalizzati alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse architettoniche, urbane e territoriali, nonché dei beni culturali, in collaborazione con istituzioni che perseguono finalità comuni. Il DiARC dispone di attrezzature, laboratori e competenze specialistiche per il censimento, la catalogazione, il rilievo metrico e la valutazione dello stato di conservazione del patrimonio architettonico. Grazie all'insieme delle proprie competenze scientifiche e tecniche, il Dipartimento costituisce un qualificato supporto ai processi di tutela, promozione e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali, anche attraverso la verifica, la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni e progetti innovativi.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 "*i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività*";

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 "*La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale*";

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex* art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;

- tra i Musei e Parchi archeologici di Capri e l'Università degli Studi di Napoli Federico II è stato stipulato un Accordo quadro volto allo sviluppo e al mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di studio e ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze e alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, nonché alla realizzazione

di attività di ricerca, sperimentazione, progettazione e didattica per una migliore conoscenza e fruizione dei beni culturali oggetto dell'Accordo;

- è volontà del MUPAC di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione della Villa Jovis attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;

- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria.

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico del MUPAC in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto attraverso la messa in atto di un progetto di ricerca condiviso che viene puntualmente specificato nell'oggetto.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

2.1 Scopo dell'Accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche riguardanti le tecniche costruttive di Villa Jovis a Capri.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso i seguenti punti:

- approfondimento delle fonti indirette di conoscenza relative alla Villa Jovis (documenti di archivio, iconografia);
- inventario e mappatura dei materiali, tecniche costruttive sia antiche che moderne, anche grazie alle indagini diagnostiche e aggiornamento fotogrammetrico;
- caratterizzazione delle tecniche costruttive associate a ogni rilievo, specificando le fasi originarie della Villa Jovis e suoi restauri;
- definizione delle linee guida metodologiche per l'intervento di restauro e valorizzazione.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti del MUPAC, soggette a preventiva autorizzazione annualmente e suscettibili di modifiche, tenendo conto delle attività in programmazione da parte del MUPAC.

2.3 Nel dettaglio, le Parti si impegnano a condividere con la direzione dei Musei e Parchi Archeologici di Capri gli esiti delle attività, compreso il materiale e la documentazione (fotografica e altro) prodotta nell'ambito delle operazioni.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente Accordo sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Art. 3 (DURATA)

3.1 La validità del presente Accordo è di 3 (tre) anni a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione, al termine della quale l'Accordo potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

3.2 Le Parti possono recedere dal presente Accordo con preavviso di 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

4.1 Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dai proff. Hélène Dessales dell'UNIL-IASA e dal prof. Luigi Veronese del DiARC.

4.2 Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:

- per MUPAC, il dott. Luca di Franco.
- per il CJB, la direzione del Centre;
- per UNIL-IASA, la prof.ssa Hélène Dessales;
- per il DiARC, il prof. Luigi Veronese giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 17.07.2026.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo.

5.2 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.3 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DOCUMENTAZIONE)

6.1 Le Parti forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Programma, come report e immagini, al Parco Archeologico di Capri.

Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il MUPAC ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

6.2 Le attività del presente Accordo saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività.

6.3 Tutte le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto dell'Accordo), le modalità di uso e di divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivanti, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate fra le Parti.

6.4 Il MUPAC assicura - compatibilmente con le esigenze delle attività in corso, di tutela e di conservazione - ai docenti e eventuali collaboratori di UNIL-IASA, di CJB e del DiARC debitamente autorizzati, i cui nomi saranno comunicati preventivamente ai responsabili scientifici:

- l'accesso alle aree e ai materiali interessati dalle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione da parte dei referenti del presente Accordo;
- l'eventuale prelievo di campioni per analisi distruttive e non, previa valutazione di merito e autorizzazione da parte del MUPAC nella persona dei referenti del presente Accordo;
- la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi di

riproduzione, previa autorizzazione da parte del MUPAC nella persona del referente degli uffici preposti.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente accordo potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta di tutte le Parti.

8.3 Al presente Accordo possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui partecipazione sia ritenuta utile al perseguimento e al rafforzamento delle finalità e degli obiettivi condivisi.

8.5 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

7. 5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta.

Art. 9 (ONERI)

9.1 Il presente Accordo non comporta oneri finanziari poichè si fonda sulla condivisione di risorse già

disponibili alle Parti.

9.2 Il presente Accordo non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 10 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

10.1 Ciascuna delle Parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

10.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

10.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

10.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

10.6 I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

Art. 11 (CONTROVERSIE)

11.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

11.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole

di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

12.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

13.1 Il presente Accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

13.2 Il presente Accordo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Tutti i contratti stipulati dall'Ateneo sono soggetti all'imposta di bollo *sin dall'origine*, (art. 2 della Tariffa Allegato A, del d.p.r. n. 642/1972) euro 16,00 (sedici) ogni quattro facciate e sarà assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20/03/1989 – dal DiARC.

13.3 Le Parti si impegnano a provvedere alla pubblicazione del presente atto sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Art. 14 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il MUPAC

Il Direttore

dott. Luca Di Franco

Luca Di Franco
MINISTERO DELLA CULTURA
03.11.2026 15:42:05 GMT+01:00

Per il CJB

La Direttrice

prof.ssa Brigitte Marin

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
Histoire, Archéologie, Sciences sociales

Brigitte Marin
02.11.2026 14:43:16 GMT+00:00

Per l'UNIL-IASA

Il Presidente della Facoltà di

Lettere dell'Università di Losanna

prof. Sylvian Fachard

Per il DiARC

La Direttrice

prof. Maria Rosaria Santangelo

MARIA ROSARIA SANTANGELO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
02.11.2026 16:24:32 GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Le date di sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione scientifica e culturale coincidono con le singole date i cui sono allo stesso state apposte le sottoscrizioni con firma digitale dei soggetti sotto elencati.